



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2947 del 1999, proposto da:
Comacchio Francesca, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertacche, con
domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n.
104/2010;

contro

Ministero delle Finanze - Roma - (Rm), rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

per l'annullamento

delle intimazioni di pagamento n.i 93000007 e 86000001 emanate dall'Ufficio del
Territorio di Vicenza;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze - Roma - (Rm);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Le intimazioni di pagamento oggetto della presente impugnativa – che il ricorrente contesta sotto il profilo del difetto di motivazione, anche in merito alle modalità di determinazione delle somme richieste - riguardano le pretese dell'Amministrazione finanziaria per l'occupazione "sine titolo" di un alloggio demaniale (£ 7.828.000) il cui atto concessorio era scaduto e di un'autorimessa (£ 7.382.000) ad esso adiacente relativamente alla quale, invece, era giammai stato adottato alcun provvedimento formale di concessione.

È incontrovertito che, venuta a scadenza la concessione dell'alloggio, la stessa non è stata più rinnovata e che l'utilizzo dell'autorimessa non trova fondamento in un titolo concessorio.

Ciò posto, il Collegio non può che rilevare il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La giurisdizione, come noto, si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., ex pluribus, SS.UU. 16.11.2010 n. 23109; CdS, IV, 2.3.2011 n. 1360).

Nel caso di specie il difetto di giurisdizione va dichiarato non già in relazione alla circostanza che viene in questione la determinazione e la corresponsione di canoni

di concessione di beni pubblici, riservate alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 5, II comma della legge 1034/71, ed ora dell'art. 133, I comma, lett. "b" del c.p.a. (è noto, a tal proposito, che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale: quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della PA sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza del giudice amministrativo in quanto la controversia ha come oggetto principale la qualificazione giuridica dell'atto concessorio, sicché le conseguenze patrimoniali - e cioè la misura del canone - sono meramente accessorie: cfr, per tutte, CdS, VI, 12.1.2011, n.99), ma per il preliminare ed assorbente rilievo che la pretesa di pagamento dell'Amministrazione finanziaria, oggetto del ricorso, non può essere ricondotta all'originario rapporto concessorio, ma deve qualificarsi come richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione "sine titolo".

Scaduta la concessione demaniale, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è un occupante abusivo: il mancato spossessamento o la mancata diffida a restituire il bene, così come la riscossione dei canoni, non comportano, infatti, un rinnovo tacito della concessione, essendo sempre e comunque necessario, per il rinnovo, un espresso atto formale di concessione (cfr. CdS, IV, 12.6.2012 n. 3456), atteso che "la demanialità è indisponibile e non si può rinunciare ad essa in via di fatto" (CdS, VI, 17.3.2010 n. 1566).

Conclusivamente, dunque, i provvedimenti con cui, non sussistendo un rapporto concessorio, l'Amministrazione ingiunge il pagamento delle somme dovute per l'occupazione abusiva di beni demaniali riguardano esclusivamente questioni di diritto soggettivo che, non comportando apprezzamenti discrezionali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (CdS, VI, 16.2.2010 n. 874).

L'epigrafato ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito: restano comunque salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al G.O. nel termine di cui all'art. 11, II comma del cpa.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della risalenza dei ricorsi e della particolarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)